



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio civile universale e all'Ufficio per lo sport con il quale l'Ufficio per lo sport è stato trasformato in Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 7 aprile 2021 al reg. 726, con il quale la Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali è stata delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

CONSIDERATI gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 marzo 2021 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

VISTO l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentiti "gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.”

VISTO l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che prevede che *“In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.”*

VISTO l'art. 14 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, che al comma 1 prevede che *“La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.”* e al comma 2 prevede che *“La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.”*

VISTA la nota con la quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha trasmesso al Dipartimento per lo sport il Protocollo da applicare in occasione delle partite dei Campionati europei di calcio UEFA EURO 2020 programmate a Roma, presso lo Stadio Olimpico, nei giorni 11, 16, 20 giugno e 3 luglio 2021, al fine della concessione della deroga per consentire l'accesso del pubblico nella misura del 25% della capienza dell'impianto, fino ad un massimo di 15.948 persone;

TENUTO CONTO che il suddetto Protocollo, contenente disposizioni volte a massimizzare l'efficacia delle misure di prevenzione per l'evento in questione, è stato già valutato, in data 21 maggio 2021, dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), che ha formulato le osservazioni cui gli organizzatori dovranno attenersi;

SENTITO il Ministro della Salute Roberto Speranza;

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Con riferimento alle partite dei Campionati europei di calcio UEFA EURO 2020 programmate a Roma, presso lo Stadio Olimpico, nei giorni 11, 16, 20 giugno e 3 luglio 2021, e nel rispetto del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

protocollo richiamato in premessa e allegato al presente provvedimento, è consentito l'accesso del pubblico in misura pari al 25% della capienza dell'impianto, e comunque non superiore a 15.948 spettatori.

3. In aggiunta alle misure previste dal Protocollo, dovranno essere rispettate le condizioni di protezione individuale e di distanziamento tra gli spettatori di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente.
4. L'ingresso allo stadio è riservato alle persone in possesso di biglietto con posto preassegnato, nonché di certificazione che attesti l'esecuzione di un test diagnostico negativo nelle 48 ore antecedenti l'evento o di certificato che comprovi la guarigione da Covid-19 in data non antecedente a sei mesi dal giorno degli incontri (11, 16, 20 giugno e 3 luglio) ovvero dalle certificazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 14 commi 1 e 2 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.
5. Le certificazioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, devono essere rilasciate da Autorità Sanitaria italiana. In assenza, l'accesso allo stadio è consentito con il possesso di certificazione, redatta in lingua italiana o inglese, che attesti l'esecuzione di un test diagnostico con esito negativo al virus Covid-19 nelle 48 ore antecedenti l'evento.
6. In attesa della piena operatività della Piattaforma nazionale "digital green certificate" per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi Covid-19, spetta all'organizzatore ammettere all'evento gli spettatori in possesso di una delle suddette certificazioni, con modalità tali da garantire il rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della loro conservazione.
7. Spetta alle autorità sanitarie locali la definizione del dettaglio degli aspetti operativi utili a una migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio previste dal presente provvedimento e dal protocollo allegato, nonché il controllo sulla loro osservanza e la verifica circa l'idoneità degli impianti che ospiteranno gli incontri, raccomandando che vengano ben identificati, e ogni qualvolta possibile separati, i percorsi di afflusso e di deflusso del pubblico.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo in base alla normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.sport.governo.it).

Roma, 4 giugno 2021

LA SOTTOSEGRETARIA di STATO

Valentina Vezzali

Registrato alla Corte dei Conti

il 10 giugno 2021 al n. 1534